



COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO
GENERALE SULLE ENTRATE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 22.12.2008 –
Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 3.01.2009.

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento.
Articolo 2	Definizione delle entrate.
Articolo 3	Addizionale comunale all'IRFEF.
Articolo 4	Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi.
Articolo 5	Agevolazioni.
Articolo 6	Forma di gestione delle entrate.
Articolo 7	Soggetti responsabili delle entrate.
Articolo 8	Messi notificatori.
Articolo 9	Attività di verifica e controllo.
Articolo 10	Rapporto con i cittadini.
Articolo 11	Attività di accertamento.
Articolo 12	Tutela giudiziaria.
Articolo 13	Sanzioni.
Articolo 14	Riscossione.
Articolo 15	Crediti inesigibili o di incerta riscossione.
Articolo 16	Rimborsi.
Articolo 17	Interessi.
Articolo 18	Arrotondamenti.
Articolo 19	Compensazioni.
Articolo 20	Crediti tributari di modesta entità.
Articolo 21	Autotutela.
Articolo 22	Norme finali.

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e della Legge n. 296 del 27/12/2006, ha per oggetto la disciplina in via generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le disposizioni del regolamento sono dirette ad individuare le modalità di gestione ed accertamento delle entrate per quanto attiene la determinazione di aliquote, canoni e tariffe, a normare le attività di accertamento, riscossione e contenzioso, a determinare l'applicazione delle sanzioni e dei rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Sono disciplinate dal presente regolamento sia le entrate tributarie che le entrate patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali e regionali.

ART. 3 – ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Nell'ambito delle entrate tributarie dell' Ente, è istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. L'aliquota di compartecipazione all'addizionale non può eccedere complessivamente i limiti percentuali previsti dalla Legge.
2. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'imposta sono i contribuenti che alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento hanno domicilio fiscale nel Comune di Cilavegna.
3. Con modifica al presente regolamento possono essere stabilite:
 - a) eventuali soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
 - b) le aliquote annuali solo in caso di variazione rispetto a quelle dell'anno precedente.
4. Per l'anno 2009 l'aliquota è determinata nella misura dello 0,50 per cento, con soglia di esenzione per i redditi inferiori a Euro 13.000,00.=.

ART. 4 – ALIQUOTE, CANONI, TARIFFE E CORRISPETTIVI

1. Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi sono determinati con apposite deliberazioni del Comune entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. Le aliquote dei tributi sono determinate con lo scopo di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità ove ciò si renda necessario;
3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono fissati al fine del miglior risultato economico nel rispetto dei valori di mercato;
4. Le tariffe per la fornitura di beni e di corrispettivi per le prestazioni di servizi per conto terzi sono stabiliti in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo da assicurare la copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti;

ART. 5 – AGEVOLAZIONI

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o Regionali successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinati mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Art. 6 – FORMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La scelta delle forme di gestione delle entrate, operata con obiettivi di equità, funzionalità, efficienza ed economicità è di competenza del Consiglio Comunale.
2. Oltre alla gestione diretta le attività di riscossione ed accertamento possono essere affidate a terzi, anche disgiuntamente, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a :

- soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 D.L.gs 446/97;

- gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- 3. Le Società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113 comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4. Le società di cui all'art. 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma 1 del D.Lgs 446/97, i cui soci privati siano scelti nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure di evidenza pubblica.
- 5. Le valutazioni riguardanti l'introduzione di una gestione differente da quella diretta devono essere adeguatamente motivate.
- 6. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti e affini entro il quarto grado, negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 7 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono Responsabili delle attività organizzative e gestionali relative alle singole entrate del Comune i soggetti ai quali le stesse risultano affidate nell'ambito degli atti di programmazione esecutivi di gestione.
2. Il Responsabile dei tributi comunali , prescelto sulla base di una serie di requisiti attitudinali e professionali, in particolare:
 - a. cura tutte le operazioni inerenti la gestione del tributo;
 - b. sottoscrive gli avvisi e gli accertamenti;
 - c. appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, ordinaria e coattiva, anche qualora il servizio sia affidato a terzi;
 - d. cura il contenzioso tributario, salvo per materie per le quali è necessario rivolgersi a professionisti esterni;
 - e. dispone sanzioni e rimborsi;
 - f. in caso di affidamento a terzi della gestione del tributo, si occupa dei rapporti con l'agente della riscossione.
3. Il comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e

di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

4. I poteri di cui al comma 3 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
5. Le funzioni di cui al comma 3 sono conferite ai dipendenti del comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
6. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, c.5 lett. *b*) del D.Lgs 446/97 anche disgiuntamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 8 - MESSI NOTIFICATORI

1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad

apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 9 - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Il Responsabile del Comune o i soggetti di cui all'articolo 52 comma 5 lettera *b*) del D.Lgs. 446/97, provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli altri adempimenti richiesti ai contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti, mediante un'attività di riscontro e verifica dei dati sul territorio.

Art. 10 - RAPPORTO CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati alla massima collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Tutte le informazioni utili riferite ai tributi ed alle entrate applicate sono reperibili presso gli uffici competenti.
3. Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo il cittadino può essere invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti con esclusione di quelli già in possesso dell'Ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente (art. 6 comma 4 legge 27/7/2000 n. 212). L'Ente può inoltre inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Il contribuente può aderire all'accertamento con adesione secondo il disposto del regolamento comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 22.12.1998, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19.06.1997 n. 218.

Art. 11 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. L'Ente, relativamente alle entrate tributarie di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre

del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Art. 12 - TUTELA GIUDIZIARIA

1. Le norme statutarie e regolamentari dell'Ente individuano il soggetto competente alla costituzione ed alla rappresentanza in giudizio.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista esterno.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri enti locali, mediante apposita struttura.

Art. 13 - SANZIONI

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dal D. Lgs. N. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, sono comminate e graduate entro i limiti minimi e massimi fissati dalla suddetta normativa e rientrano tra le competenze del Funzionario Responsabile del tributo.
2. L'avviso di contestazione delle sanzioni contiene tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri adottati per la quantificazione della sanzione stessa.

Art. 14 - RISCOSSIONE

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza del Comune viene effettuata ai sensi dell'art. 52 comma 6 D.Lgs 446/97, a mezzo ruolo, se affidata agli agenti per la riscossione competenti per provincia, ovvero tramite ingiunzione, se svolta in proprio dall'ente o affidata ad altri soggetti.
2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva è di competenza del funzionario responsabile individuato dall'ente o del soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97.
4. In alternativa al tesoriere l'ente, può affidare all'agente per la riscossione competente o ai soggetti individuati dalla normativa vigente, sulla base di apposita convenzione, la riscossione volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate.
5. La riscossione delle entrate, uniformata a principi di comodità ed economicità per i contribuenti/utenti, può essere effettuata, se non diversamente previsto dalla legge, direttamente mediante conto corrente intestato alla tesoreria comunale o al Comune, tramite l'agente per la riscossione, oppure mediante versamento attraverso banche od istituti convenzionati.
6. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari tipologie di entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
7. Resta valida, per le entrate patrimoniali la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso, adeguatamente motivato in termini di opportunità e convenienza economica, al giudice ordinario.

Art. 15 - CREDITI INESIGIBILI O DI INCERTA RISCOSSIONE

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio, previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario e conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto di bilancio i crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione.
2. I crediti sopra citati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal responsabile del servizio finanziario e conservati nel conto del patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Art. 16 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Quale giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione si intende quello in cui è intervenuta la decisione definitiva in caso di contenzioso.
3. Il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente versate all'ente; ove vi sia assenso del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente trasferita allo stesso.

Art. 17 - INTERESSI

1. La misura annua degli interessi è determinata, in due punti percentuali di maggiorazione rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 18 – ARROTONDAMENTI

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 19 – COMPENSAZIONI

1. l'ente può disciplinare, con apposito regolamento, le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

Art. 20 – CREDITI TRIBUTARI DI MODESTA ENTITA'

1. Tenuto conto dei costi diretti ed indiretti delle attività di controllo e riscossione, gli importi inferiori a euro 12,00 comprensivi di sanzioni ed interessi non sono accertati. In modo analogo non si fa luogo a rimborso in caso di importi totali comprensivi di interessi, inferiori ad euro 12,00. Con riferimento ai tributi locali, in caso di versamenti spontanei in autoliquidazione, gli importi minimi al di sotto dei quali non si procede a versamento sono quelli fissati dalle singole leggi di imposta e successive

modificazioni. Ove non singolarmente disciplinato l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a versamento è euro 12,00.

2. Con riferimento all'importo minimo per l'iscrizione a ruolo della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, si fa riferimento all'art. 1 D.P.R. 192/99.

Art. 21 - AUTOTUTELA

1. Il comune, per mezzo di un provvedimento del Funzionario Responsabile al quale compete la gestione delle entrate o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo con i limiti e le modalità stabilite ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) costo della difesa;
 - c) costo derivante da inutili carichi di lavoro;
 - d) valore della lite.
3. Anche nell'ipotesi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario procede all'annullamento dello stesso, nei casi di palese illegittimità dell'atto quali, a titolo esemplificativo:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nell'accertamento dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 22 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2009.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.